

DATI ANAGRAFICI E CONTRATTUALI

Polizza Nr. 0520000489	Nr. Polizza Sostituita	Agenzia di ROMA	Modello CA2010/DB	Ed. Tar. 06/10	Ed. Cond. 01/13
---------------------------	------------------------	--------------------	----------------------	-------------------	--------------------

Contraente / Assicurato (Ragione / Denominazione Sociale) LABORATORIO GIGLIOLI	Partita Iva/Codice Fiscale 01386841009	Codice Categoria AZIENDA GENERICA	Professione/Attività LABORATORIO ANALISI
---	---	--------------------------------------	---

Nella Persona di (se Persona Giuridica) TIZIANA ROSSI	Nato il	In Qualità di (sua Veste Giuridica) DIRETTORE AMMINISTRATIVO
--	---------	--

Frazione, Piazza, Via, Numero Civico VIA DOMENICO DE DOMINICIS 39	Cap 00159	Comune ROMA	Telefono 0669311512	Prov RM
--	--------------	----------------	------------------------	------------

Documento emesso a ROMA	Il 10/05/2018	Nr. Originali	Indicizzazione NON OPERATIVA	Indice Iniziale
----------------------------	------------------	---------------	---------------------------------	-----------------

Decorrenza 09/05/2018	Scadenza 09/05/2019	Frazionamento ANNUALE	Scadenza 1a Quietanza 09/05/2019	Durata (Anni-Mesi-Giorni) 1 - 0 - 0
--------------------------	------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

MASSIMALE PER SINISTRO EURO	50.000,00	MASSIMALE PER ANNO	ILLIMITATO
------------------------------------	------------------	---------------------------	-------------------

GARANZIE PRESELTE

	TUTELA LEGALE	PERDITE PECUNIARIE	ASSISTENZA	IMPOSTE	PREMIO LORDO
Difesa Piccola Azienda	347,21			73,78	420,99
Pacchetto Sicurezza e 231	86,81			18,45	105,26
Pacchetto Contrattuale	243,07			51,65	294,72
Vert Senza Recupero 3 Casi	347,23			73,79	421,02
Segue Elenco Rischi	1.024,32	0,00	0,00	217,67	1.241,99

PARAMETRI TARIFFA ATTIVATI

<input checked="" type="checkbox"/> Numero Immobili Assicurati	: 0
<input checked="" type="checkbox"/> Numero Addetti a Fascia	: 6

Il Contraente dichiara di aver ricevuto e di aver preso visione del fascicolo informativo contenente i seguenti documenti: nota informativa comprensiva di glossario Modello N.I. 1707/DB-AZ, le condizioni generali di assicurazione Modello CA2010/DB e l'informativa sulla privacy.

IL CONTRAENTE

 D.A.S. SpA
 Assicurazioni Difesa Legale

Egli dichiara altresì di approvare espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile il contenuto dei seguenti articoli:

Art. 2 Proroga e disdetta del contratto; Art. 3 Anticipata risoluzione del contratto - Recesso in caso di sinistro; Art. 5 Forma delle comunicazioni; Art. 8 Altre assicurazioni; Art. 9 Foro competente; Art. 13 Gestione del caso assicurativo; Art. 14 Disaccordo sulla gestione del caso assicurativo - Arbitrato

IL CONTRAENTE

Avvertenza. Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

PREMIO TOTALE	FRAZIONAMENTO	NETTO IMPONIBILE	RIMBORSO	DIRITTO	IMPOSTE	PREMIO LORDO
PREMIO RATA INIZIALE	0,00	1.024,32	0,00	2,48	218,20	1.245,00
PREMIO RATA SUCCESSIVA	0,00	1.024,32		2,48	218,20	1.245,00

Pagamento del premio. Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali, purché la singola rata non sia inferiore a 24 euro; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana. I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

Visita il sito <http://www.das.it> per registrarti e accedere alla tua area riservata personale.

ANNOTAZIONI INTERNE DELLA SOCIETA' 0520000489_AA	DATA ESAZIONE PRIMA RATA 09/05/2018	FIRMA ESATTORE AZIMUT Insurance & Consulting S.r.l.s.
---	--	--

POLIZZA N. 0520000489	AGENZIA DI ROMA	CONTRAENTE / ASSICURATO (COGNOME, NOME O RAGIONE) LABORATORIO GIGLIOLI
--------------------------	--------------------	---

DIFESA AZIENDA

Il presente fascicolo, congiunto al "MODELLO CA 2010/DB", compone nell'insieme le Condizioni Generali di Assicurazione.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO LE COPERTURE (TUTELA LEGALE)

ARTICOLO 19 - AMBITO E GARANZIE "PACCHETTO 4 PUNTI"

Con riferimento all'Art. 16 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE, la garanzia riguarda la tutela dei diritti del Contraente e delle Persone Assicurate nell'ambito dell'attività di impresa dichiarata in polizza, con esclusione delle aziende edili. Tale tutela si sostanzia nella:

- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato. Sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate siano sottoposte a procedimento penale per delitto doloso, purché vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa. Le Persone Assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale. Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- Difesa Legale** nel caso in cui le Persone Assicurate debbano sostenere controversie relative a richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un loro presunto comportamento illecito. Tale garanzia opera soltanto nel caso in cui il caso assicurativo sia coperto da una apposita Assicurazione di Responsabilità Civile e ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da detta Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'Articolo 1917 del Codice Civile. In tali ipotesi, la Società garantisce le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

Tutte le garanzie si intendono prestate oltre che per l'immobile indicato nel frontespizio della polizza, anche per gli altri immobili identificati in polizza nell'allegato "segue elenco rischi", nei quali viene svolta l'attività, purché per essi sia stato corrisposto il relativo sovrappremio.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

Ad integrazione delle garanzie, la Società garantisce un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il **numero verde 800/849090** oppure scrivendo a **consuldas@das.it**.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ARTICOLO 20 - PERSONE ASSICURATE

Le garanzie operano a favore del Contraente ed inoltre:

- per le ditte individuali e le imprese familiari: titolare e soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di persone: soci, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro, familiari e affini che collaborano nell'attività e stagisti
- per le Società di capitale: Amministratori e legali rappresentanti, soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro e stagisti.

ARTICOLO 21 - ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa per:

- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
- materia fiscale e tributaria e materia amministrativa salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie e procedimenti riferibili a beni immobili diversi da quelli ove viene svolta l'attività indicati in polizza;
- vertenze relative a inadempienze contrattuali, salvo dove espressamente previsto nelle Condizioni Particolari richiamate in polizza;
- controversie relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
- vertenze con Istituti o Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali;
- controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;


- controversie relative a rapporti fra Soci e/o Amministratori o ad operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
- controversie e procedimenti quando il Contraente sia un'azienda edile.

ARTICOLO 22 - VALORE IN LITE

Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale per le quali il valore in lite sia pari o inferiore a € 500, la garanzia verrà prestata solo per la fase stragiudiziale, con esclusione della fase giudiziale.

IL CONTRAENTE

D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale



Polizza Nr. 0520000489	Allegato Nr. 1	Agenzia di ROMA	Documento emesso a ROMA	Il 10/05/2018
---------------------------	-------------------	--------------------	----------------------------	------------------

Contraente / Assicurato (Ragione / Denominazione Sociale)
LABORATORIO GIGLIOLI

Il presente fascicolo, congiunto al CA2010/DB, e alle disposizioni particolari, compone nell'insieme le Condizioni Generali di Assicurazione.

ESTENSIONI DI GARANZIA

(valide solo se espressamente indicate nel frontespizio della polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)

PSIC PACCHETTO SICUREZZA E DIFESA D.LGS.231/01

In estensione a quanto previsto all'Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti delle Persone Assicurate nel caso in cui debbano presentare opposizione avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. Si intende sempre esclusa la materia fiscale e tributaria. Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a euro 1.000. A titolo esemplificativo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 193/07 in tema di controlli sulla sicurezza alimentare e norme analoghe;
- Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 231/2001 in tema di "Disciplina della Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", norme analoghe e successive integrazioni. In relazione a tale normativa, ove in seguito alle indagini il Contraente risulti sprovvisto di adeguato Modello Preventivo di Organizzazione, la garanzia si estende alla predisposizione delle misure necessarie per l'eliminazione delle carenze organizzative e al fine dell'esenzione delle sanzioni interdittive. Sono altresì comprese anche le eventuali spese peritali di consulenza tecnica d'ufficio eventualmente poste a carico dell'Assicurato. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite di € 2.500,00 per sinistro, già compreso nel massimale indicato in polizza.

Persone assicurate

Oltre che a favore delle Persone Assicurate indicate all'Art. 20, le garanzie di cui al presente PACCHETTO SICUREZZA vengono prestate anche a favore delle altre persone fisiche cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza della Contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i Responsabili del Servizio di prevenzione, i Consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i Membri dell'Organismo di Vigilanza di cui al D.Lgs. n. 231/01, ecc.

PCON PACCHETTO CONTRATTUALE

In estensione a quanto previsto all'Art. 19, la garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del Contraente nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza, qualora debba sostenere vertenze per :

- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi;
- controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro Unico del Lavoro;
- controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l'attività.

VSR3 VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI

In estensione a quanto previsto all'Art. 19 la garanzia viene estesa alle vertenze contrattuali con i clienti relative a contestazioni in merito a forniture di beni e/o prestazioni di servizi che l'Assicurato effettui, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, con esclusione del recupero dei crediti, con il limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo.

Estensione di garanzia

IL CONTRAENTE



D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale

NOTA INFORMATIVA

Contratto di assicurazione di Tutela Legale e Perdite Pecuniarie per la copertura dei rischi nell'ambito dell'Attività Aziendale, denominato



La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

GLOSSARIO

A) Assicurativo

Addetti	I soggetti indicati nell'Articolo "Persone Assicurate" di cui al fascicolo "Disposizioni particolari che regolano le coperture" fatta eccezione per gli stagisti.
Assicurazione/Contratto	Il Contratto di assicurazione.
Assicurato	Colui a favore del quale opera l'assicurazione.
Carenza Assicurativa	Il periodo dove non c'è copertura contrattuale.
Caso assicurativo / sinistro	La controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione.
Contraente	Chi stipula il contratto di assicurazione.
Copertura	Il contenuto delle garanzie individuato nel fascicolo "Disposizioni particolari che regolano le coperture".
Indennizzo / Risarcimento	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro/caso assicurativo.
Libro Unico del Lavoro	Registro nel quale vengono iscritti i lavoratori subordinati a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori interessati a collaborazioni coordinate e continuative anche a progetto, i lavoratori somministrati o interinali.
Massimale	La somma entro la quale la Società risponde per ogni caso assicurativo / sinistro.
Parti	Il Contraente e la Società.
Polizza	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto alla Società a fronte del rischio assunto in garanzia.
Società/Assicuratore	L'impresa assicuratrice, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Valore in lite	Il valore del contendere.

B) Giuridico

Anno / annualità / annuo / annuale	Periodo di tempo pari a 365 o 366 giorni a seconda dell'anno di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Arbitrato	È una procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assistenza stragiudiziale	È l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Contravvenzione	È un reato (vedi alla voce Reati). Nelle contravvenzioni non si considera l'elemento psicologico e cioè la volontarietà di chi lo ha commesso: per la legge è irrilevante se il fatto è stato commesso volontariamente o involontariamente. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Danno extracontrattuale	È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Delitto	È un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: - delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; - delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; - delitto doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione.
Diritto civile	È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone): quando nasce un contrasto tra due soggetti privati questi si rivolgono al giudice perché, in base al diritto civile, decida chi ha ragione e chi ha torto. Nelle cause civili il giudice decide esclusivamente sulla base degli elementi forniti dalle parti ed è stabilito che chi afferma qualcosa è tenuto a provarlo.
Diritto penale	È il complesso di norme stabilito per la tutela della collettività contro i comportamenti dannosi dei singoli. La responsabilità che deriva dalla violazione della legge penale può essere addebitata solo a persone fisiche, a

DIFESA AZIENDA

NOTA INFORMATIVA

	differenza di quella derivante dalla violazione della legge civile (vedi alla voce Diritto civile) che si può attribuire sia a persone fisiche che a persone giuridiche. Mentre nelle cause civili le parti sono soggetti privati, nei processi penali è lo Stato che promuove il processo stesso, poiché questo si svolge nell'interesse della collettività. Ne consegue che mentre nella causa civile chi perde viene generalmente condannato a pagare tutte le spese, nel processo penale l'imputato dovrà comunque pagare le spese della sua difesa, anche se assolto, ma non quelle di giustizia (vedi alla voce relativa) che invece si accollerà lo Stato.
Fase stragiudiziale	E' l'attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, l'arbitrato, la conciliazione paritetica.
Fatto illecito	Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell'ordinamento giuridico, fuori delle ipotesi di inadempimento contrattuale. L'illecito è quindi civile, se consiste nella violazione della legge civile, penale se in violazione di norme penali, amministrativo se contrario alle norme stabilite per il funzionamento della Pubblica Amministrazione.
Insorgenza (del caso assicurativo/sinistro)	Il momento nel quale inizia la violazione anche presunta di una norma di legge o di contratto. Ai fini della validità delle garanzie contenute nella polizza di Tutela Legale, questo momento deve essere successivo a quello di perfezionamento della polizza e, se il comportamento contestato è continuato, si prende in considerazione la prima violazione. Più semplicemente, l'insorgenza non è il momento nel quale inizia la controversia o il procedimento, ma quello in cui si verifica la violazione che determina la controversia o il procedimento stesso. Più specificamente, l'insorgenza è: - nell'ipotesi di procedimento penale: il momento in cui sarebbe stato commesso il reato; - nell'ipotesi di danno extracontrattuale: il momento in cui si verifica l'evento dannoso; - nell'ipotesi di vertenza contrattuale: il momento in cui una delle parti avrebbe posto in essere il primo comportamento in violazione di norme contrattuali.
Lavoro parasubordinato	Rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, senza vincolo di subordinazione, collegato però ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (D.Lgs. 276/03).
Mese/mensile/mensilità	Periodo di tempo pari a 30 o 31 o 28 o 29 giorni, a seconda del mese di calendario cui ci si riferisce; in ogni caso e per ogni effetto, occorre fare riferimento al numero di giorni.
Procedimento penale	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata e il titolo (colposo, preterintenzionale o doloso). Per la garanzia di polizza rileva la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).
Reato	Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge.
Sanzione amministrativa	Misura che l'ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. È quindi solo impropriamente che le sanzioni amministrative si definiscono contravvenzioni, che invece sono veri e propri reati (vedi alla voce relativa). Può colpire sia le persone fisiche che le persone giuridiche. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro oppure nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni o espulsioni da determinati istituti pubblici. La competenza a comminare la sanzione amministrativa di solito è dell'Autorità Amministrativa ma in alcuni casi viene comminata dall'Autorità Giudiziaria.
Spese di giustizia	Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna (vedi alla voce Diritto penale).
Spese di soccombenza	Sono le spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti (vedi alla Voce Diritto civile).
Spese peritali	Sono quelle relative all'opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte).
Transazione	Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Vertenza contrattuale	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Il Contratto sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione – Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 026. Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali SpA. Capitale sociale € 2.750.000,00 interamente versato;

b) Sede legale: 37135 Verona (Italia);

c) La Direzione Generale in Italia: 37135 Verona (Italia) – Via Enrico Fermi n. 9/B;

d) recapito telefonico: +39 045 8372611, sito internet: www.das.it, e-mail: dasdifesa@pec.das.it;

e) l'Impresa di assicurazioni è autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 "Tutela Legale" (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.

Si rinvia al sito internet dell'Impresa per la consultazione di eventuali aggiornamenti del fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa di assicurazioni

Il patrimonio netto ammonta a 37,9 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 28,33 milioni di euro.

In relazione ai nuovi criteri di valutazione degli indici di solvibilità previsti dalla vigente normativa:

- il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è stato del 262,8%;
- il rapporto tra mezzi propri ed il requisito patrimoniale minimo (MCR) è stato del 584%.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto alla naturale scadenza prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo disdetta.

Avvertenza: la disdetta, qualora non si voglia il rinnovo di un anno, deve essere inviata all'assicuratore almeno trenta giorni prima della scadenza.

Si rinvia all'art. 2 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

1. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è destinato all'assicurazione della tutela dei diritti dell'Assicurato per i rischi di assistenza stragiudiziale e giudiziale nell'ambito dell'attività di impresa dichiarata in polizza, escludendo l'attività edile.

Il Contraente potrà scegliere di abbinare al "Pacchetto 4 punti" le seguenti Coperture:

- Retroattività della Garanzia per procedimenti Penali;
- Anticipo Spese Penale Doloso;
- Spese di Resistenza;
- Pacchetto Contrattuale;
- Pacchetto Sicurezza e Difesa D.Lgs 231/01;
- Decreto Legislativo N.472/97 in Materia di Sanzioni Tributarie;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 5 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 10 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 15 casi (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Estensione all'Estero per i Crediti non contestati (solo in abbinamento con Vertenze contrattuali)
- Vertenze Contrattuali con i Clienti escluso il recupero dei crediti (solo in abbinamento con il Pacchetto Contrattuale);
- Pacchetto Difesa al Volante (le garanzie sono riferite sia all'assistenza legale, ramo Tutela legale, che a quelle indennitarie, ramo Perdite Pecuniarie).

L'assicurazione è prestata in base alle Coperture prescelte dal Contraente.

Per i dettagli delle garanzie, si rinvia:

- **sempre** agli articoli 16 e 17 delle "Condizioni Generali di Contratto" e all'articolo 19 delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture"
- **a seconda delle Coperture prescelte dal Contraente**, ai seguenti Paragrafi: Retroattività della Garanzia per i Procedimenti Penali, Anticipo Spese Penale Doloso, Spese di Resistenza, Pacchetto Contrattuale; Pacchetto Sicurezza e Difesa D.Lgs 231/01, Decreto Legislativo N.472/97 in Materia di Sanzioni Tributarie, Vertenze Contrattuali con i Clienti 5 casi, Vertenze Contrattuali con i Clienti 10 casi, Vertenze Contrattuali con i Clienti 15 casi, Estensione all'Estero per i crediti non contestati, Vertenze Contrattuali con i Clienti escluso il recupero dei crediti, Pacchetto Difesa al Volante delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture"

Avvertenze:

Le Coperture sopra riportate si riferiscono alla gamma di garanzie offerte dal contratto. Le Coperture specifiche operanti debbono essere individuate nella polizza sottoscritta dal Contraente, per le quali è stato pagato il relativo sovrappremio. Al Contraente verranno consegnate le Condizioni di Contratto relative alle sole coperture acquistate.

Avvertenze:

Nel contratto sono previste limitazioni ed esclusioni alle garanzie assicurative ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo.

Le principali limitazioni ed esclusioni sono riportate in specifici articoli o paragrafi:

- Regolazione Premio Trascorso e Adeguamento Nuovo Premio – art. 7 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Denuncia del Caso Assicurativo e Scelta del Legale – art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Gestione del Caso Assicurativo – art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto;
- Ambito e Garanzie – art. 19 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Esclusioni – art. 21 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Valore in Lite – art. 22 delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Anticipo Spese Penale Doloso, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;

- Vertenze Contrattuali con i Clienti 5 casi, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze contrattuali con i Clienti 10 casi, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti 15 casi; paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Estensione all'Estero per i crediti non contestati; paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Vertenze Contrattuali con i Clienti escluso il recupero dei crediti, paragrafo delle Disposizioni Particolari che regolano le Coperture;
- Esclusioni – Paragrafo Pacchetto Difesa al Volante Disposizioni Particolari che regolano le Coperture.

Il contratto di assicurazione prevede - in relazione ad alcuni eventi – limiti minimi di valore in lite, massimali e carenze. Si rinvia agli artt. 12, 13, 16, 17, 18 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio, agli artt. 19, 22 e ai Paragrafi: Retroattività della Garanzia per procedimenti Penali, Anticipo Spese Penale Doloso, Pacchetto Difesa al Volante delle "Disposizioni Particolari che regolano le Coperture" per gli aspetti di dettaglio.

Esempio numerico di massimo esborso di massimale:

In caso di sinistro con spese legali pari a € 25.000,00 e massimale per sinistro pari a € 21.000,00:

- le spese legali che eccedono i € 21.000,00, pari a € 4.000,00, non verranno indennizzate/rimborsate rimanendo a carico dell'Assicurato;
- le spese legali fino a € 21.000,00 verranno totalmente indennizzate/rimborsate.

Esempio numerico di limite minimo di valore in lite:

se il limite minimo di valore in lite è di € 500,00:

- i sinistri di valore in lite fino a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) solo per la fase stragiudiziale;
- i sinistri di valore in lite superiore a € 500,00 verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti) sia per la fase stragiudiziale che giudiziale.

Esempio di carenza:

se è presente una carenza pari a 90 giorni:

- i sinistri insorti entro 90 giorni dalla stipula del contratto non verranno indennizzati/rimborsati
- i sinistri insorti successivamente ai 90 giorni dalla stipula del contratto verranno indennizzati/rimborsati (nei limiti dei massimali previsti).

2. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio

Avvertenze:

Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione assicurativa ai sensi dei seguenti articoli del codice civile: artt. 1892 (Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave), 1893 (Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave).

Avvertenze:

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. Si rinvia all'art. 4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

3. Aggravamento e diminuzione del rischio

Avvertenze:

L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto agli artt. 1897 e 1898 del codice civile.

Avvertenze:

L'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte dell'Assicurato/Contraente di una circostanza aggravante il rischio, così come qualsiasi errore e/o omissione non intenzionale od involontaria dello stesso, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali errori od omissioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Si rinvia all'art.4 delle Condizioni Generali di Contratto per gli aspetti di dettaglio.

4. Premi

Il pagamento del premio è annuo. Alla stipulazione del contratto è possibile optare per il frazionamento del premio annuo in rate semestrali, quadrimestrali o trimestrali; in tal caso il premio viene aumentato del 3%. Il frazionamento è ammesso purché la singola rata non sia inferiore a 24 euro.

I possibili mezzi di pagamento sono tutti quelli ammessi dalla legge italiana, I pagamenti effettuati in contanti sono consentiti solo qualora l'ammontare del premio annuo (ancorché frazionato) non superi l'importo di € 750,00.

5. Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Le somme assicurate ed il premio possono essere soggetti ad indicizzazione. Si rinvia all'artt. 6 e 7 delle Condizioni Generali di Contratto.

6. Surroghe/rimborsi

Avvertenze:

Ai sensi dell'art. 1916 del codice civile, l'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

Avvertenze:

Il contratto prevede all'art.15 che tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi sono di esclusiva spettanza dell'Assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso Assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze ed onorari.

7. Diritto di recesso

Avvertenze:

Il contratto prevede, sia per il Contraente sia per l'Assicuratore, la facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti dalla legge o dopo ogni denuncia di caso assicurativo e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno 30 giorni. Si rinvia all'art. 3 delle Condizioni Generali di Contratto.

8. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del codice civile.

Avvertenze:

- Resta fermo quanto previsto dall'art. 1915 del codice civile per cui se l'assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di avviso del sinistro perde il diritto all'indennizzo, mentre se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto;
- L'Assicurato deve tenere aggiornata la Società su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;
- L'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

9. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

10. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

1. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze:

La denuncia del caso assicurativo deve essere fatta tempestivamente per iscritto come previsto dell'art. 12 delle Condizioni Generali di Contratto e con la narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e la trasmissione di tutti gli atti e documenti occorrenti. Per la gestione del caso assicurativo si rinvia all'art. 13 delle Condizioni Generali di Contratto.

2. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti
Via Enrico Fermi, 9/B – Verona - CAP 37135;
fax 045 8351025 - e mail: servizio.clienti@pec.das.it

La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni)

IVASS - Servizio Tutela Consumatore
Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In questi casi e per i reclami che riguardano l'osservanza della normativa di settore da presentarsi direttamente all'IVASS, nel reclamo deve essere indicato:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve **ed esaustiva** descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

Il modulo per la presentazione del reclamo ad IVASS può essere scaricato dal sito www.ivass.it.

Prima di interessare l'Autorità giudiziaria, è possibile rivolgersi a sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale.

I sistemi convenzionali di risoluzione delle controversie sono:

- l'arbitrato: in caso di divergenza di opinione fra l'Assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro secondo quanto stabilito nell'art. 14 delle condizioni generali di assicurazione. In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria.

I sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie previsti a livello normativo sono:

- la negoziazione assistita, introdotta con la Legge n. 162/2014 in vigore dal 9.2.2015;
- la mediazione che è obbligatoria negli ambiti individuati dalla Legge n. 98/2013 in vigore dal 20.9.2013.

Le ricordiamo, per l'esperimento dell'azione giudiziaria per far valere la Sua pretesa, la necessità di ricorrere alla mediazione obbligatoria, in quanto prevista come condizione di procedibilità dalla legge per le controversie in materia assicurativa, facendo altresì presente la possibilità di attivare preliminarmente l'arbitrato previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione e la negoziazione assistita facoltativa.

* * *

D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

D.A.S. SpA
Assicurazioni Difesa Legale





Informativa contrattuale e commerciale

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 196/2003

Documento aggiornato al 30 settembre 2014

Polizza n. 0520000489

INFORMATIVA CONTRATTUALE

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende acquisire o già detiene i Suoi dati personali, eventualmente anche sensibili o giudiziari ove indispensabili, al fine di prestare i servizi assicurativi(1) richiesti o in Suo favore previsti, ivi compresi l'adempimento dei correlati obblighi normativi e la prevenzione di eventuali frodi assicurative.

I soli dati necessari per perseguire i fini suddetti, da Lei forniti od acquisiti da terzi, saranno trattati in Italia o all'estero con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento, o comunque operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(2).

Sempre nell'ambito del servizio assicurativo prestato, i Suoi dati potranno essere inoltre comunicati ove necessario a soggetti, privati e pubblici, connessi al settore assicurativo e riassicurativo operanti in Italia o all'estero(3). I Suoi dati non saranno diffusi.

Senza i Suoi dati - alcuni dei quali richiesti in forza di un obbligo di legge - non potremo fornirLe, in tutto o in parte, i nostri servizi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione, opposizione etc) rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. SpA - Legal Affairs & Compliance, Via Enrico Fermi 9B, 37135 Verona, tel. 045/83.72.611 fax 045/83.10.522. I siti www.das.it e www.daslegalservices.it riportano ulteriori notizie in merito alle politiche privacy delle nostre Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI ASSICURATIVI

Ciò premesso, firmando il presente documento Lei autorizza il trattamento dei dati personali - eventualmente anche sensibili - da parte della nostra Società, la loro comunicazione ai soggetti sopra indicati e il trattamento da parte di questi ultimi a fini assicurativi.

10/05/2018

(Luogo e data)

Nome e cognome dell' interessato (leggibile)

(Firma)

NOTE:

- (1) Predisposizione e stipulazione di contratti di assicurazione o di previdenza complementare, raccolta dei premi, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, prevenzione e individuazione di frodi assicurative e relative azioni legali, costituzione esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
- (2) Trattasi di soggetti, facenti parte della "catena assicurativa" (agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, mediatori di assicurazione, banche, SIM ed altri canali di acquisizione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, fondi pensione, attuari, legali e medici fiduciari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli, strutture sanitarie, società di liquidazione dei sinistri e dei contratti, ed altri erogatori convenzionati di servizi), società del Gruppo Generali, ed altre società che svolgono, quali outsourcer, servizi di gestione dei contratti e delle prestazioni, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di archiviazione, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.
- (3) Soggetti coinvolti nello specifico rapporto assicurativo (contraenti, assicurati, aderenti, pignoratori, vincolatari), assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

INFORMATIVA COMMERCIALE

La informiamo che la nostra Società, Titolare del trattamento, intende trattare i Suoi dati personali per utilizzarli, se Lei ci autorizza, per le seguenti finalità:

- 1) invio di materiale pubblicitario, comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato, rilevazione della qualità dei nostri servizi, mediante le tecniche di comunicazione da Lei indicate;
- 2) analisi dei prodotti e servizi da Lei richiesti, anche attraverso elaborazioni elettroniche, con lo scopo di individuare le sue reali esigenze/preferenze e migliorare la nostra offerta.

I Suoi dati saranno trattati, in Italia o all'estero, con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento od operanti quali Titolari autonomi, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa(1). I Suoi dati non saranno diffusi.

Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo e il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso di noi ed, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diritti previsti (rettifica, aggiornamento, cancellazione), nonché opporsi in tutto od in parte al loro uso a fini commerciali, rivolgendosi al Responsabile ex art. 7 D. Lgs. 196/2003: D.A.S. SpA - Legal Affairs & Compliance, Via Enrico Fermi 9B, 37135 Verona, tel. 045/83.72.611 fax 045/83.10.522. I siti www.das.it e www.daslegalservices.it riportano ulteriori notizie in merito alle politiche privacy delle nostre Società, tra cui l'elenco aggiornato dei Responsabili ed il testo di informativa aggiornato.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PER FINI COMMERCIALI (CODICE PRIVACY E REG. IVASS 34/2010)

La invitiamo, barrando le seguenti caselle, ad autorizzare la nostra Società a trattare i Suoi dati per i fini di cui al punto 1:

per presentarLe prodotti e servizi della nostra Società

SI NO

per presentarLe prodotti e servizi non assicurativi di altre Società

SI NO

Ai sensi del Regolamento Ivass n. 34 e dell'art. 130 Codice Privacy, La invitiamo ad indicarci le tecniche di comunicazione a distanza con cui desidera essere contattato:

Posta cartacea, Telefono

Posta ordinaria, Telefono

SI NO

Posta elettronica (e-mail), Sms/Mms

SI NO

La invitiamo infine, barrando la seguente casella, ad autorizzare la nostra Società a trattare i suoi dati per i fini di cui al punto 2:

SI NO

10/05/2018

(Luogo e data)

Nome e cognome dell' interessato (leggibile)

(Firma)

NOTE:

- (1) Trattasi di soggetti che utilizzeranno i Suoi dati per le medesime finalità sopra indicate o finalità ad esse correlate: agenti, subagenti ed altri collaboratori di agenzia, produttori, società del Gruppo Generali, ed altre società che, quali outsourcer, svolgono servizi informatici, telematici, amministrativi, di gestione della corrispondenza, di revisione contabile e certificazione di bilancio, nonché società specializzate in ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi.

0520000489_AA

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI PRECONTRATTUALI

N° Proposta / Polizza: 0520000489
Nome Contraente LABORATORIO GIGLIOLI

Il Cliente dichiara di aver ricevuto:

- a) prima del rilascio di una proposta di assicurazione;
- b) prima della stipulazione del contratto di assicurazione;
- c) prima del rinnovo di un contratto in corso con modifiche;

i documenti precontrattuali di seguito menzionati:

- La “Comunicazione informativa sugli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti” ai sensi delle norme vigenti in materia di comportamento nell’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa. L’obbligo di consegna di tale comunicazione sussiste solamente nel caso in cui l’offerta del prodotto assicurativo avvenga fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza;
- La comunicazione concernente le “Informazioni da rendere al Contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto”. L’obbligo di consegna di tale comunicazione e di quella indicata al punto precedente dev’essere adempiuta una sola volta, a prescindere dal numero dei contratti sottoscritti dal medesimo cliente e salvo che non vi siano modifiche dei dati in esse contenuti;
- Il “Questionario di adeguatezza” ed il relativo risultato, finalizzato alla determinazione dell’adeguatezza del prodotto proposto, stipulato o rinnovato alle proprie esigenze assicurative e previdenziali;

e che il contenuto degli stessi è stato adeguatamente spiegato ed illustrato dall’Intermediario.

10/05/2018

Data

.....
Firma del Cliente

Gentile Cliente,

le sottoponiamo un questionario con lo scopo di acquisire nel suo interesse le informazioni necessarie a valutare l'adeguatezza del prodotto assicurativo alle Sue esigenze garantendole una maggiore tutela. La preghiamo di verificare le risposte raccolte in fase di acquisto, firmando in calce al presente documento.



DATI ANGRAFICI

Cognome e Nome/Ragione sociale LABORATORIO GIGLIOLI
 Cod. Fiscale/P. IVA 01386841009 Indirizzo VIA DOMENICO DE DOMINICIS, 39
 CAP 00159 Comune ROMA Provincia RM



PROFILO CLIENTE

<p>PERSONA FISICA</p>	<p>AREA DI PROTEZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Come singola persona o come nucleo familiare <input type="checkbox"/> Come amministratore di azienda privata</p> <p><input type="checkbox"/> Come amministratore di ente pubblico / azienda a partecipazione pubblica <input type="checkbox"/> In qualità di dipendente pubblico</p>	<p>ESIGENZE DI PROTEZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale per la mobilità / circolazione <input type="checkbox"/> Tutela legale per la propria vita privata e/o quella del nucleo familiare</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale per responsabilità specifiche della propria attività lavorativa <input type="checkbox"/> Tutela legale contro furti d'identità o utilizzo fraudolento di dati personali e finanziari</p>
<p><input checked="" type="checkbox"/> IMPRESA</p>	<p>SETTORE DI ATTIVITA'</p> <p><input type="checkbox"/> Settore primario (impresa agricola, allevamento, pesca) <input type="checkbox"/> Impresa manifatturiera <input type="checkbox"/> Artigiano <input type="checkbox"/> Impresa edile/costruzioni <input type="checkbox"/> Utilities/fornitura energia - gas <input type="checkbox"/> Raccolta e smaltimento rifiuti (RD)</p> <p><input type="checkbox"/> Commercio (ingrosso/dettaglio) <input type="checkbox"/> Trasporti/magazzinaggio <input type="checkbox"/> Albergo/B&B/Alloggi <input type="checkbox"/> Servizi di Ristorazione <input type="checkbox"/> Attività immobiliari (RD) <input type="checkbox"/> Servizi bancari, finanziari, assicurativi (RD) <input checked="" type="checkbox"/> Altri servizi</p>	<p>ESIGENZE DI PROTEZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale per la circolazione di veicoli / persone appartenenti all'azienda <input checked="" type="checkbox"/> Tutela legale per l'attività d'impresa <input type="checkbox"/> Tutela legale di manager o consiglio di amministrazione / collegio sindacale</p> <p><input type="checkbox"/> Perdita economica per sospensione della patente di un collaboratore d'azienda, sotto forma di diaria</p>
<p>PROFESSIONISTA/ STUDIO PROFESSIONALE</p>	<p>SETTORE PROFESSIONALE</p> <p><input type="checkbox"/> Legale <input type="checkbox"/> Contabile/fiscale/amministrativo <input type="checkbox"/> Architetto/ingegnere/geometra <input type="checkbox"/> Amministratore di condominio <input type="checkbox"/> Altre attività settore tecnico</p> <p><input type="checkbox"/> Area medico-sanitaria <input type="checkbox"/> Altro professionista iscritto a collegio/ordine professionale <input type="checkbox"/> Altro professionista non iscritto a collegio/ordine professionale</p>	<p>ESIGENZE DI PROTEZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale per la circolazione <input type="checkbox"/> Tutela legale per l'attività del singolo professionista</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale per l'attività dello studio professionale</p>
<p>ALTRO SOGGETTO</p>	<p>DETTAGLI</p> <p><input type="checkbox"/> Condominio <input type="checkbox"/> Ente pubblico/azienda a partecipazione pubblica <input type="checkbox"/> Scuola/asilo <input type="checkbox"/> Associazione/Fondazione/ ONLUS</p> <p><input type="checkbox"/> Cooperativa (RD) <input type="checkbox"/> Consorzio (RD) <input type="checkbox"/> Ospedale/Casa di cura <input type="checkbox"/> Casa di riposo (RD) <input type="checkbox"/> Ente religioso (RD)</p>	<p>ESIGENZE DI PROTEZIONE</p> <p><input type="checkbox"/> Tutela legale del condominio <input type="checkbox"/> Tutela legale dell'attività svolta dall'ente / associazione / istituto compilatore del questionario</p>

DISPONE GIÀ DI UNA COPERTURA ASSICURATIVA DI TUTELA LEGALE SUL MEDESIMO RISCHIO? NO SI

ULTERIORI INFORMAZIONI RITENUTE NECESSARIE

ESITO DELLA VERIFICA DI ADEGUATEZZA

Sulla base delle informazioni raccolte, il prodotto offerto con la polizza nr. 0520000489

È adeguato al profilo cliente e alle sue esigenze assicurative Potrebbe non essere adeguato al profilo cliente e alle sue esigenze assicurative

Il preponente / contraente è stato informato dei motivi della possibile inadeguatezza:

e intende procedere comunque con la sottoscrizione del contratto assicurativo.

Il Preponente / Contraente:

- è stato informato che la copertura offerta prevede massimali, eventuali sottolimiti (es.: valori minimi di lite), esclusioni e/o limitazioni di garanzia, decadenze o oneri a carico del Contraente, indicati in polizza e nelle condizioni di assicurazione;
- prende atto che le dichiarazioni relative alle sue esigenze assicurative non determinano i contenuti delle garanzie, che restano regolati dal contratto;
- prende atto che l'efficacia del contratto potrebbe dipendere da ulteriori specifiche dichiarazioni da rendere ai sensi di legge;
- dichiara di aver ricevuto copia del presente documento

Data ROMA 10/05/2018

Firma dell'Intermediario

Firma del Contraente